

ECC.MO T.A.R. LAZIO ~ ROMA

RICORSO

PER il dott. **Antonio D'ANTONIO**, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 14.8.1962 ed ivi residente alla via V. Veneto n. 11 (CF: DNTNTN62M14C361E) - rappresentato e difeso - giusta procura in calce - dall'**avv. Andrea DI NUNNO** (C.F.: DNNDR72D11C361P - PEC avv.andreadinunno@pec.giuffre.it - FAX 089/342316), con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Barnaba Tortolini n. 30 presso lo studio del dott. Giuseppe Placidi;

CONTRO il **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**, in persona del legale rappresentante p.t.;

NONCHÉ CONTRO il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t.

E NEI CONFRONTI del dott. Antonino Gentile

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO ~ PREVIA SOSPENSIONE ~

a - della delibera n. 243/2019/IV, pubblicata il 21.2.2019, con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 19.2.2019 ha approvato - in rettifica alla precedente delibera n. 1049 del 22.5.2018 - la graduatoria generale di merito del concorso per la copertura di n. 461 posti di Giudice Tributario (come elevati dai n. 202 originari giusta delibera n. 1196 del 26.6.2018), nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 29,00, collocandolo al 369° posto degli idonei;

b - della graduatoria generale di merito (Elenco A), allegata alla delibera sub a), pubblicata il 21.2.2019, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 29,00 collocandolo al 369° posto degli idonei;

c - dei verbali, mai conosciuti, con cui la Commissione esaminatrice all'esito della valutazione della domanda di partecipazione ha redatto la graduatoria sub b), nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 29,00;

d - dei verbali, mai conosciuti, con cui la Commissione esaminatrice ha proceduto all'esame della domanda di

partecipazione ed alla relativa valutazione dei titoli, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente punti 0,50 per l'attività di docente di ruolo (Colonna C) prestata, dall'1.9.1992 al 30.10.2016, in luogo di punti 6,00;

e - del provvedimento di estremi sconosciuti, con cui l'intimata Amministrazione ha approvato la tabella di valutazione delle attività sovrapposte, nella parte in cui alla riga F colonna C4 si è stabilito che, laddove vi sia contemporaneità tra l'attività di docente di ruolo ed attività comprese nella categoria F, va attribuito punteggio per la sola attività ricadente nella categoria F;

f - della tabella di valutazione delle attività sovrapposte, nella parte in cui alla riga F colonna C4 si è stabilito che, laddove vi sia contemporaneità tra l'attività di docente di ruolo ed attività comprese nella categoria F, va attribuito punteggio per la sola attività di ricadente nella categoria F;

g - di tutti gli atti e verbali presupposti, collegati, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.

NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

dell'obbligo dell'intimata Amministrazione a provvedere alla revisione della valutazione dei titoli del ricorrente e del relativo punteggio assegnatogli e, per l'effetto, alla rettifica della graduatoria impugnata, collocando lo stesso al 171°, al 172°, al 173°, al 174°, al 175°, al 176°, al 177°, al 178° ovvero al 179° posto di essa o, in via del tutto gradata, al posto che dovesse risultare competergli a seguito della corretta (ri)valutazione dei titoli posseduti.

FATTO

1 - Con delibera n. 1812 del 19.7.2016 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato il bando n. 6/2016 con il quale è stato indetto, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 545/92, il concorso pubblico, per

titoli, per la nomina di n. 202 giudici tributari, di cui 118 da assegnare alle Commissioni Tributarie Provinciali e 84 alle Commissioni Tributarie Regionali.

Ai fini della valutazione dei titoli, la *lex specialis* ha fatto espresso rinvio alla Tabella E allegata al D.Lgs. n. 545/1992 contenente “*Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie*” che qui si riporta:

TABELLA E

a) TITOLI DI SERVIZIO

		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Magistrato	di tribunale	0,50
ordinario o	d'appello	1
Equiparato	di cassazione	1,50
	di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori	2
	uditore giudiziario	0,25
Attività	ragioniere e perito commerciale	0,25
Professionali	notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile	0,50

	ricercatore	0,50
	professore associato	1
	professore ordinario o straordinario	1,50
Docenze	insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado	0,25
	insegnante incaricato o con contratto in università	0,50
	assistente, contrattista, borsista o assegnista in università	0,25
	in qualifica inferiore a primo dirigente	0,25
Dipendenti dello Stato o di altre	in qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore	1
Amministrazioni Pubbliche	in qualifica di dirigente generale con incarico di ispettore tributario centrale	1,50
		1,50
Attività alla dipendenza di terzi		0,25
Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali		0,50

b) TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO

Dottorato di ricerca o libera docenza	2
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado "in materie giuridiche ed economiche" ed in "ragioneria e tecnica"	1,50
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado	1
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista	2

Con particolare riguardo alla **categoria docente**, la richiamata Tabella E ha, dunque, previsto l'attribuzione dei seguenti punteggi:

<i>DOCENTE</i>	
ricercatore	0,50
professore associato	1
professore ordinario o straordinario	1,50
insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado	0,25
insegnante incaricato o con contratto in università	0,50
assistente, contrattista, borsista o assegnista in università	0,25

Da notare, e ciò è decisivo, ai fini del ricorso, che la *lex specialis* all'art. 6 comma 1, lett. g) ha così disposto: "*g. Il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di <<Attività professionali>> di cui alla <<tabella E>> dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene valutata;*

quella di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario non viene valutata) ”

Il ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha presentato domanda di partecipazione, facendo valere, tra gli altri, quale titolo di servizio, l'attività di docente di ruolo prestata presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dall'1.9.1992 al 30.10.2016, indicando, per ciascun'anno di insegnamento, il periodo iniziale e finale di attività, la sede e la denominazione dell'Istituto.

Sta di fatto che, all'esito della procedura concorsuale, il dott. D'Antonio, in virtù della delibera n. 1049 del 22.5.2018 di approvazione della graduatoria di merito, si è visto classificato al 370° posto, quale idoneo non vincitore, ciò perché la Commissione ha erroneamente valutato, sulla base della tabella impugnata sub f), il servizio di docente di ruolo cumulandolo con il servizio di Sindaco, attribuendo, pertanto, il punteggio complessivo di 29,00 così ripartito:

- punti 12,50 per attività professionali (Lettera B legenda graduatoria);
- punti 0,50 per docenza (Lettera C legenda graduatoria);
- punti 11,00 per attività di amministratore, sindaco, dirigente di società di capitale (Lettera F legenda graduatoria);
- punti 5,00 per titoli di studio e abilitazioni (Lettera G legenda graduatoria).

2 - Avverso gli esiti della procedura concorsuale il ricorrente ha proposto ricorso innanzi a codesto Ecc.mo T.A.R. (R.G. n. 8014/2018).

E' accaduto, però, che, prima dell'udienza di merito fissata da mesi per il 27.2.2019, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, 6 giorni prima dell'udienza pubblica, ha pubblicato sostanzialmente la stessa graduatoria - definita a rettifica - nel vano tentativo di creare un'improcedibilità del ricorso (R.G. n. 8014/2018) e, così, sottrarsi al giudizio di legittimità dell'adito Giudice, collocando il ricorrente al 369° quale vincitore e confermando il precedente punteggio di 29,00.

Allo stato sussiste l'interesse di parte ricorrente ad impugnare tale nuova (?) graduatoria per non prestarvi acquiescenza, al fine di far valere il proprio in-

teresse alla corretta attribuzione del punteggio e, per l'effetto, ad essere collocato tra i primi 180 vincitori del concorso.

Dall'esame della graduatoria si rileva che la Commissione ha erroneamente assegnato al ricorrente punti 0,50 per l'attività di docente, in luogo di **ben 6,00 punti**.

Ma, come presto si dirà, la mancata attribuzione di tale punteggio, che consente al ricorrente di collocarsi tra i primi 180 vincitori, è frutto di una superficiale e carente attività istruttoria, che, prima ancora di violare *la lex specialis*, ha violato il giusto procedimento e l'interesse pubblico alla selezione dei migliori.

3 - In queste condizioni, gli atti impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno annullati - previa sospensione - per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO IN RELAZIONE ALLA TABELLA E ALLEGATA AL D.LGS. N. 545/1992 NONCHÉ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 E SS L. N. 241/90 ED IN RELAZIONE ALL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 487/94) - VIOLAZIONE DEI CRITERI FISSATI DALLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ MANIFESTA - SVIAMENTO - INIQUITÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.)

Il fulcro della presente vicenda riguarda l'erronea ed omessa attribuzione al dott. D'Antonio del punteggio relativo all'attività di docente di ruolo esercitata dal 1992 al 2016.

Come già evidenziato, il ricorrente, ai fini della valutazione dei titoli di servizio ha, tra gli altri, fatto valere l'attività svolta, dall'1.9.1992 al 30.10.2016, in qualità di docente di ruolo presso Istituti Pubblici di istruzione secondaria di secondo grado.

A fronte di tale titolo la commissione, in applicazione della *lex specialis*, avrebbe dovuto attribuire il **punteggio di 6,00**, in ragione degli anni di insegnamento (**25 anni x 0,25**).

E' appena il caso di segnalare, infatti, che la richiamata tabella E, in relazione

alla categoria docente per l'attività prestata in qualità di insegnante presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado, prevede l'attribuzione punti 0,25 per anno.

Da ciò discende che il ricorrente ha sicuramente **diritto** ad un punteggio maggiore di quello assegnato per l'attività di docente (Colonna C) e cioè a **6,00 punti**, in virtù dei quali lo stesso andrebbe a collocarsi tra i primi 180 vincitori del concorso con il più corretto punteggio di **34,50** così ripartito:

<u>per attività professionali (Colonna B)</u>	<u>punti 12,50</u>
<u>per attività di docente (Colonna C)</u>	<u>punti 6,00</u>
<u>per attività di sindaco (Colonna F)</u>	<u>punti 11,00</u>
<u>per le abilitazioni (Colonna G)</u>	<u>punti 5,00</u>

In tale prospettiva è di tutta evidenza l'illegittimità delle determinazioni cui è pervenuta la Commissione esaminatrice frutto di una superficiale attività istruttoria e dell'erronea applicazione dei criteri previsti dal bando.

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO IN RELAZIONE ALLA TABELLA E ALLEGATA AL D.LGS. N. 545/1992 NONCHÉ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 E SS L. N. 241/90 ED IN RELAZIONE ALL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 487/94) - VIOLAZIONE DEI CRITERI FISSATI DALLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELLE ANALISI DEI CRITERI RELATIVI AL CONCORSO ESTERNO - VIOLAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI DALLE TAB E) ED F) ALLEGATA AL D.LGS 545/92 APPROVATI NELLE SEDUTE DEL 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 E 19.2.2000 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ MANIFESTA - SVIAMENTO - INIQUITÀ)

2.1 - La Commissione esaminatrice ha erroneamente attribuito al ricorrente punti 0,50 per l'attività di docente di ruolo, in applicazione della tabella di valutazione delle attività sovrapposte, impugnata sub f).

La richiamata tabella, infatti, alla riga F colonna C4 stabilisce che, laddove vi sia contemporaneità tra l'attività di docente di ruolo ed attività comprese nella categoria F, al candidato va attribuito il punteggio per la sola attività ricadente nella categoria F.

Detto criterio è, però, sicuramente illegittimo poichè si pone in aperto contrasto con la *lex specialis* e con le analisi dei criteri di concorso esterno.

Come già evidenziato, il bando di concorso all'art. 6 comma 1, lett. g) ha così disposto: ***“g. Il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di <<Attività professionali>> di cui alla <<tabella E>> dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario non viene valutata) ”***

La lettera della *lex specialis* è chiara e non può dar luogo ad equivoci interpretativi, nel senso che ***sono sovrapponibili solo ed esclusivamente le professioni esercitate contemporaneamente ricadenti nella categoria delle “Attività professionali”.***

Senonché, l'intimata Amministrazione ha clamorosamente bypassato tale criterio ed ha affidato la selezione alla semplicistica scorciatoia del criterio inserito nella tabella di valutazione delle attività sovrapposte la quale, in palese contrasto con la regola della procedura, ha considerato che il contemporaneo esercizio di generiche attività anche non ricadenti nella colonna B delle attività professionali desse origine ad un unico punteggio.

Tale modus operandi è, però, assolutamente contrario alla *lex specialis*, tenuto conto che si legge a chiare lettere che solo in presenza di esercizio di più professioni ricadenti nelle cd attività professionali (colonna B della tabella) il servizio da valutarsi sarebbe stato uno ed uno solo!

Di contro nel caso in questione a sovrapporsi non erano attività riconducibili alla medesima <<attività professionale>> (colonna B) ma servizi svolti quale docente (colonna C tabella E) e sindaco (colonna F tabella E) e certamente

non ricompresi nelle attività professionali colonna A di cui alla tabella citata. In tal modo, però, è stata illegittimamente stravolta la regola del bando (art 6 comma 1 lett. g) attraverso l'inammissibile introduzione, all'esito della procedura selettiva, di un criterio mai previsto dalla *lex specialis*.

2.2 - L'illegittimità del criterio inserito nell'impugnata tabella è ancor più grave se si considera che si pone in contrasto, non solo con il bando, ma altresì con le determinazioni adottate in precedenza dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e con le analisi dei criteri di concorso esterno elaborati dalla stessa commissione esaminatrice!

E' appena il caso di segnalare, infatti, che nelle sedute del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.2.2000 il Consiglio di Presidenza in relazione ai criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalle tabelle E) ed F) allegate al D.Lgs. n. 545/1992 ha così statuito: *“Ai Magistrati amministrativi e contabili nonché ai Pubblici dipendenti che svolgono anche l'attività di Sindaco, Revisore Contabile, oltre al punteggio relativo al servizio prestato nella qualità di Magistrato o Dipendente P.A., va attribuito anche il punteggio per le funzioni di Sindaco, Revisore dei conti,... con la precisazione che ove nello stesso periodo siano svolte le funzioni di sindaco o revisore in diversi collegi sindacali, il punteggio va attribuito per un solo incarico (cfr. delibera consiliare del 5 maggio 1998 per la copertura del posto di Presidente della CTP di Rieti)”*.

La stessa commissione esaminatrice, poi, nella seduta del 23.5.2017, nell'analizzare i criteri per l'esame e la valutazione delle domande del concorso in argomento al punto 3) ha ribadito quanto espressamente previsto dal bando così stabilendo: *“3. Non possono essere valutate più attività contemporanee, comprese nella stessa categoria professionale della tabella “E”;*”.

Va, dunque, fermamente censurata, in parte qua, la legittimità della tabella di valutazione delle attività sovrapposte stante l'eloquente violazione della *lex specialis*, delle determinazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dei criteri ribaditi dalla stessa commissione esaminatrice.

Le attività di cui il ricorrente chiedeva la valutazione (docente e sindaco) era-

no ricomprese in due diverse categorie professionali l'una appartenente alla categoria C l'altra alla categoria F per cui certamente i due servizi erano, secondo le previsioni del bando e della nota sopra citata, sovrapponibili e valutabili e certamente l'uno non escludeva l'altro.

2.3 - L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione è macroscopico!

La P.A. ha, in sostanza, cancellato con un colpo di spugna gli anni di servizio prestati in qualità di docente di ruolo e ciò in aperta violazione della *lex specialis*, con grave lesione degli interessi del ricorrente.

Giova, infatti, evidenziare che, per effetto della corretta applicazione dei criteri, il dott. D'Antonio si colloca tra i primi 180 vincitori del concorso.

Si impone pertanto la rimozione della illegittima graduatoria e la sua riformulazione in applicazione dei criteri di legge e della *lex specialis*.

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E SS. L.N. 241/90) – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO ~ ARBITRARIETÀ – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE)

Ulteriore grave profilo di illegittimità del procedimento è costituito dalla carenza di ogni motivazione.

Sul punto, va chiarito che la Commissione ha attribuito al ricorrente punti 0,50 per l'attività di docente senza esternare minimamente quali siano state le precipue ragioni che ha determinato tale decisione.

L'assenza di qualsiasi motivazione viola il principio dell'*onus clare loquendi* dell'azione amministrativa pregiudicando ogni possibilità di difesa da parte del ricorrente anche in sede giurisdizionale.

Senza considerare, che l'assenza di qualsiasi motivazione finisce per vanificare lo stesso sindacato giurisdizionale essendo preclusa ogni possibilità di ripercorrere l'*iter* logico seguito dalla Commissione.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, laddove ritenuto d'uopo, ammettere fin d'ora l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami con pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sulla pagina

web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art.41 co.4 CPA, con le modalità che si riterrà più opportuno prescrivere.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Più che di *fumus* deve parlarsi di manifesta fondatezza del ricorso.

Quanto al danno, va segnalato che, allo stato, il ricorrente, per effetto della collocazione al 369° posto in graduatoria si è visto costretto a scegliere le sede della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, distante oltre 300 Km. dalla propria residenza (Cava de' Tirreni). Viceversa, la collocazione in graduatoria tra i primi 180 candidati, gli consentirebbe di scegliere, ai sensi dell'art. 10 della *lex specialis*, una sede di servizio più vicina al proprio luogo di residenza.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso - previa sospensione – con ogni conseguenza di legge.

Alla stregua dell'art. 10 del D.P.R. n. 115/02, il difensore dichiara che la controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Cava de' Tirreni, 18 aprile 2019

Avv. Andrea DI NUNNO

* * *

Il sottoscritto avv. Andrea DI NUNNO difensore del dott. Antonio D'ANTONIO (CF: DNTNTN62M14C361E) nato a Cava de' Tirreni (SA) il 14.8.1962 ed ivi residente alla via V. Veneto n. 11, dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 21/1/94 n. 53, dall'Ufficio Postale di via Andrea Sorrentino n. 19 di Cava de' Tirreni (SA), sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Cava de' Tirreni, 18 aprile 2019

Avv. Andrea DI NUNNO